Nazione Veneta Stato Veneto

(ISO VEC-963) (ISO VNT-963)

Presidenza Dogàł de ła Nasion Veneta
Presidence Dogal de la Nasion Venete
Presidenza Dogale della Nazione Veneta

Consiglio Parlamentare Nazione Veneta

Venezia, Palazzo Ducale 16 Gennaio 2024 **DL 18/2024 - Metano**

Oggetto: Ministero delle Perforazioni e dell'Estrazione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine.

Mandato internazionale

Il presente mandato internazionale ha lo scopo di promuovere e tutelare l'uso delle risorse naturali da parte delle popolazioni locali, al fine di garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica a livello globale.

Definizione dei diritti delle popolazioni locali: Gli Stati membri si impegnano a riconoscere e garantire i diritti delle popolazioni locali sulle risorse naturali presenti nei loro territori, includendo i diritti all'accesso, all'uso, alla gestione e al controllo delle stesse.

Partecipazione e consultazione: Gli Stati membri favoriscono la partecipazione effettiva delle popolazioni locali nelle decisioni che riguardano l'uso delle risorse naturali. Le decisioni devono essere basate sulla consultazione, nel rispetto delle tradizioni, dei valori culturali e delle conoscenze locali.

Diritti di proprietà intellettuale: Gli Stati membri riconoscono e rispettano i diritti delle popolazioni locali sulle conoscenze tradizionali e l'uso sostenibile delle risorse naturali, compresi i diritti di proprietà intellettuale sulle pratiche, tecnologie e prodotti derivati.

Sostenibilità ambientale: Gli Stati membri si impegnano a gestire le risorse naturali in modo sostenibile, evitando sfruttamenti intensivi che possano compromettere l'equilibrio degli ecosistemi. Promuoveranno inoltre la conservazione, la protezione e il ripristino degli habitat naturali.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: www.nazioneveneta.eu
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Benefici equi e condivisione degli utili: Gli Stati membri si impegnano a garantire che i benefici derivanti dall'uso delle risorse naturali siano equamente distribuiti tra le popolazioni locali, tenendo conto delle disparità socio-economiche e promuovendo l'inclusione sociale.

Applicazione delle leggi: Gli Stati membri si impegnano ad adottare misure legislative e amministrative necessarie per l'attuazione del presente mandato internazionale. Devono inoltre promuovere l'effettiva applicazione delle leggi per prevenire e punire il prelievo illegale delle risorse e il danneggiamento degli ecosistemi.

Cooperazione internazionale: Gli Stati membri si impegnano a promuovere la cooperazione internazionale per lo scambio di conoscenze, esperienze e tecnologie volte a sostenere l'uso sostenibile delle risorse naturali da parte delle popolazioni locali.

Il presente mandato internazionale entra in vigore dalla data della sua adozione e si applica a livello globale, impegnando gli Stati membri a rispettare e promuovere i diritti delle popolazioni locali sull'uso delle risorse naturali.

Mandato Giuridico-Esecutivo-Legislativo

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale.

La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). L'autodeterminazione dei popoli trova pieno riconoscimento giuridico nel 1945 con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite.

La Carta richiama il principio nel preambolo, all'art. 1, concernente le finalità dell'organizzazione, e all'art. 55, relativo all'azione delle Nazioni Unite in ambito economico e sociale e di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo. L'autodeterminazione dei popoli è un diritto umano inalienabile, inderogabile imprescrittibile a cui tutti gli Stati della Carta delle Nazioni unite devono attenersi come obbligo.

Per quanto concerne il diritto pattizio, risalgono al 1966 i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali, il cui comune art. 1 riconosce il diritto all'autodeterminazione politica, economica, sociale e culturale di tutti i popoli. Il secondo paragrafo dell'art. 1 prevede anche il diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, nel rispetto degli obblighi di diritto

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

internazionale e delle esigenze della cooperazione economica internazionale. In questo secondo paragrafo, trova espressione pattizia il corollario della sovranità permanente dei popoli alle proprie risorse naturali, sviluppatosi soprattutto grazie all'azione dell'Assemblea generale (si veda soprattutto la risoluzione 1803 del 1962). Il terzo paragrafo dell'art. 1, oltre all'obbligo degli Stati di rispettare il diritto all'autodeterminazione, prevede anche l'obbligo positivo di promuoverlo.

La persona giuridica internazionale della Nazione Veneta nell'attuazione del diritto di autodeterminazione.

La missione della Nazione Veneta è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori.

La Nazione Veneta applica i principi internazionali dello JUS COGENS ed ERGA OMNES in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione Universale e i patti internazionali si diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'Assemblea Generale sulla Decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.

La Nazione Veneta applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli. L'autodeterminazione è legge Universale, per e dello Stato italiano nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e dei diritti umani con l'adesione alle Nazioni Unite, all'O.C.S.E. e a tutti i trattati internazionali del diritto e all'esercizio dell'autodeterminazione.

L'Autodeterminazione è un diritto legale internazionale.

Lo sviluppo della legge di autodeterminazione è il diritto collettivo dei popoli a partecipare alla formazione del diritto internazionale. L'attuazione del diritto legale di autodeterminazione per l'esigibilità dei diritti democratici politici, economici, sociali e culturali esercitati come dà diritto internazionale dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto non è processabile. La Corte Internazionale di Giustizia è la Corte di riferimento competente per le dispute sul diritto di autodeterminazione.

Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, 10 agosto 2001, A/56/10, Report of the International Law Commission on the work of its fiftythird session.

Articolo 4

Comportamenti di organi di uno Stato

1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre,

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato.

2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato.

Prigioniero di guerra

La I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna, la II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare, la III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e la IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra sono internazionalmente in vigore dal 21 ottobre 1950. Sono state rese esecutive nell'ordinamento italiano con legge 27 ottobre 1951, numero 1739, in Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1952, numero 53, e in vigore per l'Italia dal 17 giugno 1952.

Il I Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e il Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali sono internazionalmente in vigore dal 7 dicembre 1978. Sono stati resi esecutivi nell'ordinamento italiano con legge 11 dicembre 1985 numero 762, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 27 dicembre 1985, numero 303 e sono in vigore per l'Italia dal 27 agosto 1986.

Interpretazione che considera la clausola Martens come un elemento che autorizza l'interprete a dare più rilevanza all'opinio iuris che all'usus nella definizione di una consuetudine, si veda Cassese 2000, 214.

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples.

A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Troviamo traccia delle prime declinazioni politiche del principio di autodeterminazione dei popoli nel contesto delle rivoluzioni francese e americana di fine XVIII secolo: si pensi alla Déclaration du droit des gens dell'Abbé Grégoire, non approvata dalla Convenzione nel 1775, e al preambolo della Dichiarazione di indipendenza americana del 1776. A livello internazionale, il principio di autodeterminazione dei gruppi nazionali trova espressione nel 1918 nei Quattordici Punti del Presidente

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

americano Wilson, che avrebbero dovuto informare il nuovo ordine politico-territoriale successivo alla Prima Guerra Mondiale.

Sebbene il Patto della Società delle Nazioni non contenga alcun riconoscimento del principio di autodeterminazione dei popoli, i regimi internazionali di tutela delle minoranze nazionali stabiliti con la Pace di Versailles costituiscono una prima declinazione giuridico-formale del principio di autodeterminazione delle nazioni (di quegli anni, particolarmente rilevanti ai fini della successiva elaborazione giuridica in merito al principio in esame, sono il rapporto della Commissione internazionale di giuristi, in LN Official Journal, Suppl. 3, 1920, 3 ss., e il rapporto della Commissione di relatori, in LN Council doc. B7 21/68/106, 1921, relativi alla controversia tra Svezia e Finlandia sui diritti della popolazione svedese delle Isole Aaland).

L'autodeterminazione dei popoli trova pieno riconoscimento giuridico nel 1945 con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite. La Carta richiama il principio nel preambolo, all'art. 1, concernente le finalità dell'organizzazione, e all'art. 55, relativo all'azione delle Nazioni Unite in ambito economico e sociale e di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo.

È solamente con l'impetuosa affermazione dei movimenti indipendentisti nei contesti coloniali dell'Africa e dell'Asia, che il principio di autodeterminazione assume i contorni di un vero e proprio "diritto all'autodeterminazione" di cui i popoli sono destinatari, in quanto titolari o, perlomeno, beneficiari (per la tesi, prevalente nella dottrina italiana, secondo cui i popoli sarebbero meri beneficiari dell'obbligo degli Stati di rispettare il principio di autodeterminazione si veda, per tutti, Arangio Ruiz, G., Autodeterminazione (diritto dei popoli alla), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1 ss.). Con le due risoluzioni 1514 (XV) e 1541 (XV), adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1960, si cristallizza una opinio iuris generalizzata, accompagnata da una successiva prassi applicativa guidata dalla stessa Assemblea generale,

che riconosce in maniera incondizionata il diritto all'autodeterminazione in capo a tutti i popoli sottoposti a dominio coloniale; secondo la formula stabilita dalla stessa risoluzione 1541, i popoli possono liberamente scegliere tra l'indipendenza, un accordo di libera associazione con la madrepatria ovvero l'integrazione nello Stato amministrante.

Con la risoluzione 2625 (XXV) sui principi di diritto internazionale che regolano le relazioni amichevoli tra Stati, approvata dall'Assemblea generale nel 1970, viene data compiuta espressione all'opinio iuris che il principio di autodeterminazione dei popoli si estenda anche a quelle situazioni in cui una popolazione sia sottoposta ad un qualsiasi dominio straniero, non necessariamente di natura coloniale (Tancredi, A., Autodeterminazione dei popoli, in Diz. dir. pubbl. Cassese, Milano, 2006, 568 ss.). L'adesione degli Stati a tale principio è stata poi riaffermata nel 1975 al Cap. VIII dell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in Int. L. Mat., 1975, 1292 ss.) e nel 1993 al par. 2 della Dichiarazione conclusiva della Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna (UN doc. A/CONF.157/23). Per quanto concerne il diritto pattizio, risalgono al 1966 i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

diritti sociali, economici e culturali, il cui comune art. 1 riconosce il diritto all'autodeterminazione politica, economica, sociale e culturale di tutti i popoli.

Il secondo paragrafo dell'art. 1 prevede anche il diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle esigenze della cooperazione economica internazionale. In questo secondo paragrafo, trova espressione pattizia il corollario della sovranità permanente dei popoli alle proprie risorse naturali, sviluppatosi soprattutto grazie all'azione dell'Assemblea generale (si veda soprattutto la risoluzione 1803 del 1962).

Il terzo paragrafo dell'art. 1, oltre all'obbligo degli Stati di rispettare il diritto all'autodeterminazione, prevede anche l'obbligo positivo di promuoverlo. La natura erga omnes partes del principio in esame è stata messa in luce dal Comitato dei diritti umani nel 1984 nel General Comment No. 12, in cui ha stabilito che gli obblighi di cui all'art. 1 si applicano agli Stati, anche quando il popolo destinatario non sia da essi dipendente e che, in questi casi, gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure positive per facilitare la realizzazione e il rispetto del diritto all'autodeterminazione e dei suoi corollari (UN doc. HRI/GEN/1/Rev.1). Infine, per quanto concerne il diritto internazionale regionale, il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità permanente sulle risorse naturali è riconosciuto dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli agli artt. 20 e 21.

Il principio di autodeterminazione nasce come norma giuridica internazionale di legittimazione dell'emancipazione dal dominio coloniale e dal fatto che questo nucleo normativo "forte" accompagni un processo storico generalizzato e di portata universale deriva il suo rapido affermarsi come un principio fondamentale di diritto internazionale generale. Come osservato, il principio viene esteso, pur senza effetto retroattivo, a quelle situazioni in cui un popolo, già organizzatosi in uno Stato, diventa vittima di una aggressione esterna da parte di uno Stato confinante (per esempio, l'invasione della Cambogia da parte del Vietnam nel 1977 o l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990) ovvero un territorio coloniale non ancora "autodeterminatosi" viene invaso ed annesso da uno Stato confinante (per esempio, l'invasione di Timor Est da parte dell'Indonesia o l'invasione del Sahara occidentale da parte del Marocco nel 1975). L'autodeterminazione emerge, quindi, nella sua accezione "esterna": cioè, legittima una scelta di organizzazione politica, economica e sociale "esterna" alla sovranità dello Stato a cui il popolo che la esercita è stato fino ad allora sottoposto.

Il diritto all'autodeterminazione così concepito assume tuttavia una chiara connotazione (e una limitazione) territoriale: il popolo sottoposto a dominio coloniale o straniero può optare per una autodeterminazione esterna nel rispetto dei confini internazionali, amministrativi e coloniali precedentemente stabiliti e che definiscono territorialmente la cd. self-determination unit. In altre parole, l'esercizio del diritto all'autodeterminazione si accompagna all'emergere di un altro importante principio di diritto internazionale generale c.d. dell'uti possidetis juris (cfr. Nesi, G., L'uti possidetis iuris nel diritto internazionale, Padova, 1996).

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

La stessa Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 1986 relativa al caso Controversia di confine tra Burkina Faso e Mali, sottolinea come nel continente africano il principio di autodeterminazione dei popoli non sia stato interpretato e applicato in contraddizione al principio di stabilità dei confini, ma che, invece, sia stato declinato nel pieno rispetto di tale principio attraverso l'affermazione della regola dell'uti possidetis juris (C. giust., 22.12.1986, Case Concerning the Frontier Dispute, Burkina Faso c. Mali). Il principio di autodeterminazione dei popoli ha oggi assunto una accezione prevalentemente interna, cioè di esercizio di diritti da esso derivanti all'interno dei confini dello Stato (così rafforzando la natura territoriale del principio stesso).

Un primo nucleo centrale di norme consuetudinarie, elaborate dalle Nazioni Unite nel contesto coloniale, simultaneamente a quelle relative all'autodeterminazione esterna e con particolare riguardo alle situazioni di apartheid, che impone allo Stato di adottare un governo rappresentativo dell'intero popolo e che non lo discrimini sulla base della razza, del credo o del colore.

Si pensi, per esempio, alla risoluzione 265 del 1970 con cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condannava la dichiarazione di indipendenza del regime Smith in Rodesia del Sud, in quanto in violazione del diritto all'autodeterminazione di quel popolo. Accezione prevalentemente interna ha anche il comune art. 1 dei Patti ONU del 1966, specificato dagli ulteriori diritti di partecipazione alla vita democratica dello Stato stabiliti all'art. 25. Fatto salvo il diritto pattizio appena menzionato, come correttamente osservato in dottrina (Tancredi, A., op. cit., 568 ss.).

La Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale nel 2007 attraverso la risoluzione 61/295 e ne riconosce il diritto all'autodeterminazione. Un importante contributo al riconoscimento e al consolidamento del principio di autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale è stato offerto dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia.

L'elaborazione della portata giuridica del principio stesso, e degli effetti da esso derivanti, è stata svolta primariamente nell'ambito di procedimenti consultivi riguardanti alcune delle principali vicende storiche in cui l'affermazione del diritto all'autodeterminazione da parte di un popolo si è scontrata con le pretese sovrane di uno Stato. Nel 1971, nel parere relativo alle Conseguenze giuridiche della presenza del Sudafrica in Namibia, la Corte affermava, circa la legittimità, contestata dal Sudafrica, della revoca da parte dell'Assemblea generale del Mandato sudafricano in Namibia, che gli istituti del diritto internazionale stabiliti nell'ambito della Società delle Nazioni dovessero essere intrepretati alla luce degli sviluppi del diritto internazionale avvenuti nei decenni successivi, in particolare l'emersione del principio di autodeterminazione dei popoli (C.I.J., 21.6.1971, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Resolution 276 (1990), parere consultivo).

Quattro anni, più tardi, nel 1975, nel parere sul Sahara Occidentale, la Corte, nel giudicare dei pretesi legami di sovranità tra Marocco e confinante "Sahara spagnolo", considerava il diritto all'autodeterminazione della popolazione del Sahara occidentale un "assunto basilare" per rispondere ai

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

quesiti giuridici ad essa sottoposti dall'Assemblea generale; concludeva escludendo la sussistenza di legami di tale natura, tra Marocco e Sahara occidentale, da incidere sull'applicazione della risoluzione 1514 al processo di decolonizzazione del Sahara stesso e, in particolare, del diritto all'autodeterminazione attraverso una libera espressione della volontà popolare (C.I.J., 16.10.1975, Western Sahara, parere consultivo). Nel 2004, nel parere relativo alle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato, la Corte ha determinato che la costruzione del muro nei territori occupati e il regime ad esso associato violano il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese (C.I.J., Legality of a Wall, cit.).

La Corte ha qualificato l'obbligo di rispettare il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese come un obbligo erga omnes, la cui violazione estenderebbe l'ambito soggettivo del regime di responsabilità a tutti gli Stati. In capo a questi ultimi, insorgerebbero degli obblighi di non riconoscimento della liceità del muro e del regime associato, di non assistenza allo Stato autore dell'illecito nel mantenere la situazione in violazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e di cooperazione per porre fine a tale situazione. Invero, la caratterizzazione dell'obbligo di rispettare il diritto all'autodeterminazione di un popolo come obbligo erga omnes era già stata operata dalla Corte nel contenzioso tra Portogallo e Australia nel caso Timor Est (C.I.J., East Timor, cit.). Tuttavia, nonostante tale caratterizzazione, la Corte si era dichiarata incompetente, in conseguenza dell'assenza di un valido titolo di giurisdizione per giudicare la presenza indonesiana a Timor Est, la cui legittimità o meno costituiva il presupposto necessario per valutare la compatibilità con il diritto internazionale del Trattato bilaterale, concluso nel 1989 da Indonesia e Australia, sulla definizione del confine marittimo e sullo sfruttamento delle risorse naturali nella zona di mare prospiciente la costa di Timor Est, e dedotto in giudizio dal Portogallo.

Si segnala, poi, come, nel più recente parere del 2010 sulla Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo, la Corte abbia ritenuto che il diritto all'autodeterminazione del popolo kosovaro, e in particolare il c.d. diritto all'autodeterminazione come "ultimo rimedio", concernessero il diritto a separarsi da uno Stato e, quindi, esulassero da quanto richiesto dall'Assemblea generale, che imponeva solamente un'analisi di eventuali divieti all'emanazione di dichiarazioni di indipendenza previsti dal diritto internazionale (C.I.J., 22.7.2010, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere consultivo).

La Corte ha rilevato nel caso di specie l'assenza di divieti, sia sotto il profilo del diritto internazionale generale, sia sotto il profilo della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza, concludendo che la dichiarazione di indipendenza non violava il diritto internazionale. Quindi un diritto in capo ai popoli di emanciparsi da un'autorità di governo straniera, nemica o anche solamente considerata illegittima.

L'individuazione di un punto di equilibrio cui sarebbe giunto il diritto internazionale, in una prospettiva di bilanciamento tra autodeterminazione dei popoli e diritto all'integrità territoriale degli Stati, è evidente nel parere sulla Secessione del Quebec emanato dalla Corte suprema canadese nel 1998 (C. supr. Can., 20.8.1998, Reference Re Secession of Quebec).

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Il Governo federale canadese aveva chiesto alla Corte suprema se, ai sensi del diritto internazionale, le istituzioni provinciali del Quebec godessero di un diritto a dichiarare e perfezionare la separazione della provincia francofona dalla federazione canadese. La Corte suprema stabilisce che il diritto all'autodeterminazione, nel diritto internazionale contemporaneo, avrebbe una prevalente declinazione "interna" e il diritto a separarsi dallo Stato sarebbe riconosciuto da una norma positiva di diritto internazionale, ove il popolo sia sottoposto a un dominio coloniale o straniero. La Corte suprema presenta anche una terza ipotesi, non realizzata nel caso di specie, di un diritto all'autodeterminazione "esterna" nei casi di violazioni sistematiche commesse dal governo dello Stato nei confronti dei diritti di una parte della popolazione.

Come già notato, nel parere sul Kosovo, la Corte internazionale di giustizia non si è pronunciata sul diritto all'autodeterminazione della popolazione kosovara, come rimedio alle politiche di repressione portate avanti dal Governo di Belgrado durante gli anni Novanta.

Tuttavia, dal procedimento consultivo, emerge che tra i più di 40 Stati che hanno partecipato al procedimento davanti alla Corte, 13 di questi hanno affermato il diritto alla secessione rimedio come fondamento giuridico delle pretese kosovare (si veda Pertile, M., Il parere sul Kosovo e l'autodeterminazione assente: quando la parsimonia non è una virtù, in Gradoni, L.-Milano, E., a cura di, Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo: un'analisi critica, Padova, 2011, 89 ss.). Lo stesso Piano Ahtisaari, che nel 2007 aveva promosso la soluzione di un Kosovo indipendente sotto supervisione internazionale, prendeva atto del clima di ostilità e di sfiducia nei confronti del Governo di Belgrado in conseguenza delle repressioni dell'era Milosevic e, quindi, faceva propria la necessità di una separazione dalla Repubblica di Serbia (Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, UN doc. S/2007/168/Add.1).

Sebbene sia anche significativo (11) il numero degli Stati che, invece, hanno fermamente negato l'esistenza di un diritto all'autodeterminazione "post-coloniale" e sostenuto la prevalenza del diritto all'integrità territoriale, l'ingente mole di prassi e di espressione di opinio iuris motivata dall'indipendenza del Kosovo mostra come il punto di equilibrio individuato dalla Corte suprema canadese nel parere sul Quebec non sia affatto stabile.

Peraltro, la stessa Corte internazionale di giustizia, in un passo del proprio parere, ha limitato l'ambito di applicazione soggettiva del principio di integrità territoriale, affermando che esso sarebbe "confinato" alle relazioni tra Stati e revocando, quindi, in dubbio che il diritto stesso al mantenimento dei confini internazionalmente riconosciuti possa essere opposto a gruppi non statali che ambiscano alla separazione (C.I.J., Unilateral Declaration of Independence of Kosovo, cit.).

Nonostante la prassi sia ancora limitata e nonostante la dottrina che sostiene l'autodeterminazione "esterna" come ultima ratio svolga, anche per la summenzionata limitatezza, le proprie argomentazioni utilizzando un approccio deduttivo, ancorato principalmente a una lettura a contrario delle simili clausole di salvaguardia dell'integrità territoriale degli Stati contenute nella Dichiarazione Finale della Conferenza di Helsinki del 1975 e nella Dichiarazione Finale della Conferenze di Vienna del 1993 (approccio deduttivo che

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

“cozza” con la nozione di diritto consuetudinario che emerge dall’Art. 38, par. 1, lett. b) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia), gli elementi sopra esposti, unitamente al caso della recente indipendenza del Sud Sudan, sembrano indicare uno stato del diritto internazionale sulla materia di nuovo “fluido”, in cui il diritto all’autodeterminazione potrebbe assumere nuove forme e esprimere le proprie potenzialità sul piano internazionale, in contesti differenti da quelli in cui era originariamente emerso. Il legame tra sovranità, territorialità e legittimità del governo, proiettato nell’emersione del principio di autodeterminazione dei popoli e già evidenziato, quasi un secolo fa, dalla Commissione internazionale di giuristi nel rapporto relativo alle Isole Aaland, non sembra potere essere reciso nel diritto internazionale, del XXI secolo, sempre più rispondente alle istanze degli individui e dei gruppi non statali.

FONTI NORMATIVE

Art. 1, Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945; Art. 55, Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945; Art. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 1966; Art. 1, Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali, New York, 1966; Art. 20, Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, Banjul, 1981.

Risoluzione dell'Assemblea generale 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962, "Sovranità permanente sulle risorse naturali".

14 dicembre 1962 Risoluzione dell'Assemblea Generale 1803 (XVII)

L'Assemblea Generale,

Ricordando le sue delibere 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952,

Tenendo presente la sua risoluzione 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale istituì la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali e le incaricò di condurre un'indagine completa sullo status della sovranità permanente sulle ricchezze e risorse naturali come componente fondamentale di il diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento, e ha inoltre deciso che, nella conduzione del pieno esame dello status della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulle loro ricchezze e risorse naturali, dovrebbe essere essere pagati ai diritti e ai doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo,

Tenendo presente la sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960, nella quale raccomandava di rispettare il diritto sovrano di ogni Stato di disporre delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali,

Considerando che qualsiasi misura al riguardo deve basarsi sul riconoscimento del diritto inalienabile di tutti gli Stati di disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali in conformità con i propri interessi nazionali e sul rispetto dell'indipendenza economica degli Stati,

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Considerato che nulla nel paragrafo 4 qui di seguito pregiudica in alcun modo la posizione di uno Stato membro su qualsiasi aspetto della questione dei diritti e degli obblighi degli Stati e dei Governi successori in relazione ai beni acquisiti prima dell'adesione alla completa sovranità dei paesi precedentemente sotto il dominio coloniale,

Preso atto che il tema della successione degli Stati e dei Governi è all'esame prioritario della Commissione di diritto internazionale,

Considerato che è auspicabile promuovere la cooperazione internazionale per lo sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo e che gli accordi economici e finanziari tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo devono basarsi sui principi dell'uguaglianza e del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione -determinazione.

Considerando che la fornitura di assistenza economica e tecnica, prestiti e maggiori investimenti esteri non devono essere soggetti a condizioni che contrastino con gli interessi dello Stato beneficiario,

Considerando i benefici che derivano dagli scambi di informazioni tecnico-scientifiche suscettibili di promuovere lo sviluppo e l'uso di tali risorse e ricchezze, e il ruolo importante che le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali sono chiamate a svolgere a tale riguardo,

Attribuendo particolare importanza alla questione della promozione dello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo e della garanzia della loro indipendenza economica,

Notando che la creazione e il rafforzamento della sovranità inalienabile degli Stati sulle loro ricchezze e risorse naturali rafforza la loro indipendenza economica,

Desiderando che ci sia un ulteriore esame da parte delle Nazioni Unite del tema della sovranità permanente sulle risorse naturali nello spirito della cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo economico, in particolare quello dei paesi in via di sviluppo,

Dichiara che:

1. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali deve essere esercitato nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere del popolo dello Stato interessato.

2. L'esplorazione, lo sviluppo e la disposizione di tali risorse, così come l'importazione del capitale straniero necessario a tali scopi, dovrebbero essere conformi alle regole e alle condizioni che i popoli e le nazioni considerano liberamente necessarie o desiderabili per quanto riguarda l'autorizzazione, la restrizione o il divieto di tali attività.

3. Nei casi di concessione dell'autorizzazione, il capitale importato ei proventi di tale capitale sono disciplinati dalle sue disposizioni, dalla legislazione nazionale vigente e dal diritto internazionale. Gli utili

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

ricavati devono essere ripartiti nelle proporzioni liberamente concordate, in ogni caso, tra gli investitori e lo Stato beneficiario, prestando la dovuta attenzione affinché non venga compromessa, per nessuna ragione, la sovranità di tale Stato sulle sue ricchezze naturali e risorse.

4. La nazionalizzazione, l'espropriazione o la requisizione devono essere fondate su motivi o motivi di pubblica utilità, sicurezza o interesse nazionale riconosciuti come prevalenti interessi puramente individuali o privati, sia interni che esteri. In tali casi al proprietario spetta un adeguato indennizzo, in conformità alle norme vigenti nello Stato che adotta tali misure nell'esercizio della propria sovranità e in conformità al diritto internazionale. In ogni caso, qualora la questione del risarcimento dia luogo a controversia, si esaurisce la giurisdizione nazionale dello Stato che adotta tali provvedimenti. Tuttavia, previo accordo degli Stati sovrani e delle altre parti interessate, la risoluzione della controversia dovrebbe essere effettuata mediante arbitrato o giudizio internazionale.

5. Il libero e benefico esercizio della sovranità dei popoli e delle nazioni sulle loro risorse naturali deve essere favorito dal rispetto reciproco degli Stati basato sulla loro uguaglianza sovrana.

6. La cooperazione internazionale per lo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo, sotto forma di investimenti di capitali pubblici o privati, scambio di beni e servizi, assistenza tecnica o scambio di informazioni scientifiche, sarà tale da promuovere il loro sviluppo nazionale indipendente e saranno basati sul rispetto della loro sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali.

7. La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contraria allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola lo sviluppo della cooperazione internazionale e il mantenimento della pace.

8. Gli accordi sugli investimenti esteri liberamente stipulati da o tra Stati sovrani devono essere osservati in buona fede; Gli Stati e le organizzazioni internazionali devono rispettare rigorosamente e coscienziosamente la sovranità dei popoli e delle nazioni sulle loro ricchezze e risorse naturali in conformità con la Carta e i principi enunciati nella presente risoluzione.

Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali

Adottata il 14 dicembre 1960

L'Assemblea generale,

Cosciente del fatto che i popoli del mondo si sono dichiarati decisi, nello statuto delle Nazioni Unite, a riaffermare la loro fede nei diritti fondamentali dell'Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e

piccole, e a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Cosciente della necessità di creare condizioni di stabilità e di benessere e relazioni pacifiche e amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione di tutti i popoli, e di garantire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Riconosciuto l'appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte decisiva che questi popoli hanno nella loro accessione all'indipendenza,

Cosciente dei crescenti conflitti derivanti dal fatto di rifiutare la libertà a questi popoli o di ostacolarla, conflitti che costituiscono una grave minaccia per la pace nel mondo,

Considerata l'importanza della funzione delle Nazioni Unite quale mezzo per aiutare il movimento verso l'indipendenza nei territori in amministrazione fiduciaria e nei territori non autonomi,

Riconosciuto che i popoli della terra auspicano ardentemente la fine del colonialismo in ogni sua manifestazione,

Convinta che il permanere del colonialismo impedisce lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, ostacola lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti e si oppone all'ideale di pace universale delle Nazioni Unite,

Affermato che i popoli possono disporre liberamente, ai propri fini, delle loro ricchezze e risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del vantaggio reciproco, e sul diritto internazionale.

Persuasa che il processo di liberazione è irresistibile e irreversibile e che, per evitare delle crisi gravi, bisogna porre fine sia al colonialismo sia a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione che lo accompagnano,

Rallegratasi del fatto che nel corso degli ultimi anni numerosi territori dipendenti abbiano acceduto alla libertà e all'indipendenza, e riconosciuta la sempre più accentuata tendenza verso la libertà che si manifesta nei territori non ancora acceduti all'indipendenza.

Convinta che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all'esercizio della propria sovranità e all'integrità del loro territorio nazionale,

Proclama solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo, in ogni sua forma e in ogni sua manifestazione;

E, a questo fine,

Dichiara quanto segue:

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

1. La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri costituisce un diniego dei diritti fondamentali dell'Uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione mondiale.

2. Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

3. La mancanza di preparazione in campo politico, economico o sociale e in quello dell'insegnamento non deve mai esser preso come pretesto per ritardare l'indipendenza.

4. Sarà posto fine ad ogni azione armata e ad ogni misura di repressione, di qualsiasi specie, diretta contro i popoli dipendenti, per consentire a questi popoli di esercitare in modo pacifico e liberamente il loro diritto alla completa indipendenza, e sarà rispettata l'integrità del loro territorio nazionale.

5. Nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non ancora acceduti all'indipendenza, saranno adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle popolazioni dei territori stessi, senza condizione o riserva alcuna, in conformità alla loro volontà e ai loro voti liberamente espressi, senza nessuna distinzione di razza, di fede o di colore, allo scopo di consentire loro di godere di un'indipendenza e di una libertà complete.

6. Qualsiasi tentativo mirante a distruggere parzialmente o totalmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite.

7. Tutti gli Stati sono tenuti a osservare fedelmente e strettamente le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e della presente Dichiarazione, sulla base dell'uguaglianza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati e del rispetto dei diritti sovrani e dell'integrità territoriale di tutti i popoli.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD). Adottata, aperta alle firme e ratificata dall'Assemblea Generale il 21 dicembre 1965; entrata in vigore il 4 gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 19.

**Firmata dall'Italia il 13 marzo 1968; ratificata il 5 gennaio 1976; in vigore dal 4 febbraio 1976.

Preambolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

considerato che:

• lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità ed uguaglianza proprie di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

precisamente: promuovere ed incoraggiare l'universale rispetto ed osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

• la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate, senza distinzione alcuna, in particolare di razza, colore della pelle o origine nazionale;

• tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione;

• le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie ad esso associate, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esse esistano, e la Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli Coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine;

• la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea Generale) afferma solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana.

Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che non esiste giustificazione alcuna per la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, in nessuna parte del mondo;

riaffermando che la discriminazione tra esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la convivenza armoniosa fra persone che vivono le une accanto alle altre all'interno di un unico Stato;

convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana; allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che tuttora si manifestano in alcune regioni del mondo e dalle politiche governative fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di apartheid, di segregazione o di separazione;

risoluti ad adottare tutte le misure necessarie per una rapida eliminazione di ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire e a combattere le dottrine e le pratiche razziste allo scopo di promuovere la comprensione reciproca tra le razze, e a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e discriminazione razziale; ricordando la Convenzione sulla Discriminazione in Materia di Lavoro adottata nel 1958 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), e la Convenzione Contro la Discriminazione in Materia di Formazione adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

desiderosi di dare attuazione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo;

hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Articolo 1

1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica.

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato Parte della Convenzione fra cittadini e non-cittadini del proprio Stato.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come in alcun modo influente sulle norme di legge degli Stati Parte in materia di nazionalità, cittadinanza o naturalizzazione, purché tali norme non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.

4. Non vanno considerate misure di discriminazione razziale le misure speciali adottate al solo scopo di assicurare un adeguato progresso ad alcuni gruppi razziali o etnici, oppure a individui, i quali per veder garantito un uguale godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali necessitino di un qualsiasi livello di tutela risulti necessario, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come conseguenza il mantenimento di diritti distinti per diversi gruppi razziali, e che esse non vengano mantenute in vigore una volta raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Articolo 2

1. Gli Stati Parte condannano la discriminazione razziale e si impegnano a portare avanti, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica di eliminazione della discriminazione razziale in tutte le sue forme, nonché a promuovere la reciproca comprensione fra tutte le razze, e a tale scopo:

a. ogni Stato Parte si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di persone, gruppi di persone o istituzioni, ed a fare in modo che tutte le autorità e istituzioni pubbliche, nazionali e locali, agiscano in conformità con tale obbligo;

b. ogni Stato Parte si impegna a non sostenere, difendere o appoggiare la discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona o organizzazione;

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

c. ogni Stato Parte deve adottare misure efficaci di revisione delle politiche governative, nazionali e locali, e di modifica, abrogazione o annullamento di qualsiasi legge e disposizione regolamentare che abbia l'effetto di produrre discriminazione razziale o perpetuarla ovunque essa esista;

d. ogni Stato Parte deve vietare e por fine, con tutti i mezzi più opportuni, comprese le eventuali misure legislative richieste dalle circostanze, alla discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona, gruppo o organizzazione;

e. ogni Stato Parte s'impegna, ad incoraggiare, ove sia opportuno, le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali ed altri strumenti per eliminare le barriere tra le razze, ed a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.

2. Gli Stati Parte, quando le circostanze lo richiedono, adotteranno misure specifiche e concrete in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto la valorizzazione e la tutela di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali misure non dovranno in alcun caso avere come conseguenza il mantenimento di diritti disuguali o distinti per diversi gruppi razziali, una volta raggiunti gli obiettivi perseguiti.

Articolo 3

Gli Stati Parte condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'apartheid e si impegnano, a prevenire, vietare ed estirpare tutte le pratiche di tale natura nei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 4

Gli Stati Parte condannano ogni propaganda e organizzazione che siano fondate su idee o teorie di superiorità di una razza o gruppo di persone di un certo colore o di una certa origine etnica, o che tentino di giustificare o promuovere l'odio e la discriminazione razziale in qualsiasi forma, e si impegnano ad adottare immediatamente misure positive finalizzate ad eliminare ogni incitamento alla discriminazione o atto discriminatorio; a questo fine, nel dovuto rispetto dei principi incardinati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dei diritti chiaramente enunciati all'art. 5 della presente Convenzione:

a. gli Stati Parte considereranno reato punibile per legge ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza o incitamento a tali atti, rivolti contro qualsiasi razza o gruppo di individui di diverso colore o origine etnica, così come ogni assistenza ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b. gli Stati Parte dichiareranno fuorilegge e vietate le organizzazioni, nonché le attività di propaganda organizzata ed ogni altro tipo di attività di propaganda, che promuovano ed incitino alla discriminazione razziale, e considereranno reato punibile per legge la partecipazione a tali organizzazioni o attività;

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

c. gli Stati Parte non consentiranno alle autorità o istituzioni pubbliche, nazionali o locali, la promozione o l'incitamento alla discriminazione razziale.

Articolo 5

In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nell'esercizio dei seguenti diritti:

a. diritto ad un eguale trattamento davanti ai tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;

b. diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro violenze o sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di qualsiasi individuo, gruppo o istituzione;

c. diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidati in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla gestione della cosa pubblica, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;

d. Altri diritti civili, ed in particolare:

i. il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;

ii. il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;

iii. il diritto alla nazionalità;

iv. il diritto a contrarre matrimonio e alla scelta del proprio coniuge;

v. il diritto alla proprietà, sia in quanto singoli sia in società con altri;

vi. il diritto all'eredità;

vii. il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

viii. il diritto alla libertà di opinione e di espressione;

ix. il diritto alla libertà di pacifica riunione ed associazione;

e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:

i. i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un uguale salario per uguale lavoro, ad una remunerazione equa e soddisfacente;

ii. il diritto di costituire ed iscriversi a sindacati;

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

iii. il diritto alla casa;

iv. il diritto a servizi pubblici sociali, sanitari, di assistenza medica e di sicurezza sociale;

v. il diritto all'istruzione e alla formazione;

vi. il diritto ad un eguale grado di partecipazione alle attività culturali;

f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffé, le sale teatrali e cinematografiche ed i parchi.

Articolo 6

Tramite i tribunali nazionali e gli altri organismi dello Stato competenti, gli Stati Parte garantiranno ad ogni persona sottoposta alla propria giurisdizione protezione e mezzi di ricorso efficaci contro ogni atto di discriminazione razziale che ne violi i diritti umani e le libertà fondamentali, contravvenendo quanto stabilito dalla presente Convenzione; verrà inoltre garantito a ciascuno il diritto a richiedere a tali tribunali un livello giusto ed adeguato di soddisfazione o risarcimento per qualsiasi danno subito a seguito della suddetta discriminazione.

Articolo 7

Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate ed efficaci, in particolare nei campi dell'insegnamento, della formazione, della cultura e dell'informazione, finalizzate a combattere i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale, e a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e i gruppi razziali o etnici, nonché a diffondere le finalità e i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, e della presente Convenzione.

PARTE II

Articolo 8

1. E' istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (in seguito indicato come "il Comitato") composto di diciotto esperti di alta autorità morale e riconosciuta imparzialità, che partecipano alle attività del Comitato a titolo personale e vengono eletti dagli Stati Parte fra i propri cittadini, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei principali ordinamenti giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto, su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.

3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite rivolge per lettera agli Stati Parte l'invito a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Segretario Generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati e la comunica agli Stati Parte.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati Parte, indetta dal Segretario Generale presso la Sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

b) Per ricoprire i posti che risultino temporaneamente vacanti, lo Stato Parte il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati Parte.

Articolo 9

1. Gli Stati Parte s'impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, perchè venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere da essi adottate per dare applicazione alle disposizioni della presente Convenzione:

a. durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato e

b. in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può richiedere agli Stati Parte delle informazioni supplementari.

2. Il Comitato trasmette ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale, un rapporto sulle proprie attività, ed ha facoltà di formulare proposte e raccomandazioni di carattere generale basate sui rapporti e le informazioni che ha ricevuto dagli Stati Parte. Tali proposte e raccomandazioni di carattere generale, accompagnate, se del caso, dagli eventuali commenti degli Stati Parte, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea Generale.

Articolo 10

1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.

3.Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

4.Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Articolo 11

1.Qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte non stia applicando le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato Parte interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, se del caso, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.

2.Laddove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, entrambi i detti Stati avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.

3.Il Comitato può occuparsi di una questione che gli sia stata sottoposta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, solo dopo essersi accertato che siano state utilizzate o esperite tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale, conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando dette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.

4.Per dirimere una questione a lui sottoposta, il Comitato può richiedere agli Stati Parte interessati di fornire ogni altra ulteriore informazione ritenga rilevante.

5.Allorché il Comitato esamina una questione ai sensi del presente articolo, gli Stati Parte interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

Articolo 12

1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e verificato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una apposita Commissione di conciliazione (di seguito indicata come "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri della Commissione vengono designati con il consenso unanime delle parti in causa; la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto della presente Convenzione.

b) Laddove gli Stati Parte coinvolti nella controversia non riescano entro il termine di tre mesi a raggiungere un'intesa sulla composizione complessiva della Commissione o su parte di essa, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso delle parti in causa vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

2. I membri della Commissione ne fanno parte a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati Parte coinvolti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte contraente della presente Convenzione.

3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione tiene di norma le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verra' stabilito dalla Commissione stessa.

5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'art. 10 della presente Convenzione pone ugualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati Parte comporti la costituzione della Commissione stessa.

6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati Parte coinvolti nella controversia, secondo stime eseguite dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

7. Il Segretario Generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati coinvolti nella controversia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

8. Le informazioni ricevute e verificate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

Articolo 13

1) Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad una composizione amichevole della controversia.

2) Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati Parte coinvolti nella controversia. Detti Stati, entro il termine di tre mesi, fanno sapere al Presidente del Comitato se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.

3) Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati Parte interessati agli altri Stati Parte della Convenzione.

Articolo 14

1. Ogni Stato Parte può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si asseriscano di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato Parte, di uno qualunque dei diritti

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato Parte che non abbia fatto una tale dichiarazione.

2. Ogni Stato Parte che faccia una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di ricevere ed esaminare le petizioni provenienti da individui e gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che asseriscano di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione, e che abbiano esperito le altre vie di ricorso disponibili a livello locale.

3. La dichiarazione fatta ai sensi del del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome dell'eventuale organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, vengono depositati dallo Stato Parte interessato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne invia copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.

4. L'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni, e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario Generale tramite i canali competenti, restando inteso che il contenuto di detti documenti non verrà reso pubblico.

5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.

6. a) Il Comitato, in via riservata, sottopone ogni comunicazione ricevuta all'attenzione dello Stato Parte accusato di aver violato una delle disposizioni della Convenzione; l'identità dell'individuo o gruppi di individui interessati non dovrà però essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.

b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, se del caso, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.

7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato Parte interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo abbia già esperito tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale. Tale regola non viene però applicata quando le suddette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.

b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed all'autore della petizione.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati Parte interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.

9. E competenza del Comitato esercitare le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati Parte della Convenzione sono vincolati dalle dichiarazioni regolate dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno in alcun modo il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate.

2. a) Il Comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 8 della presente Convenzione riceve dagli organi delle Nazioni Unite che si trovino ad affrontare questioni direttamente collegate ai princìpi e obiettivi della Convenzione stessa nel corso dell'esame di petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi, o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale, una copia delle suddette petizioni, relative a questioni previste dalla presente Convenzione e sottoposte ai summenzionati organi; il Comitato trasmette a questi ultimi il proprio parere e le proprie raccomandazioni in materia;

b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro, riguardanti direttamente i princìpi e gli obiettivi della presente Convenzione, che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo; il Comitato esprime pareri e propone raccomandazioni a tali organi.

3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea Generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti da organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.

4. Il Comitato prega il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16

Le disposizioni della presente Convenzione in materia di composizione di controversie o ricorsi, verranno applicate senza interferire con altre procedure di composizione di controversie o ricorsi in materia di discriminazioni, previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

agenzie specializzate, o dalle Convenzioni da esse adottate; le suddette disposizioni non impediscono agli Stati Parte di ricorrere ad altre procedure per la composizione di una controversia, ai sensi degli accordi internazionali, di natura generale o specifica, fra loro in vigore.

PARTE III

Articolo 17

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o di una delle sue agenzie specializzate, di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad aderire alla presente Convenzione.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 18

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'art. 17 della Convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti contraenti della presente Convenzione, il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva provvederà, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, ad informare il Segretario Generale che esso non accetta la riserva in questione.

2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, né ogni altra riserva il cui effetto impedirebbe il funzionamento di uno degli organi creati

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nelle categorie di cui sopra quando i due terzi degli Stati Parte della Convenzione sollevino delle obiezioni.

3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Articolo 21

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 22

Ogni controversia tra due o più Stati Parte in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata regolata per via negoziale o a mezzo di procedure espressamente previste dalla presente Convenzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti in controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

Articolo 23

1. Ogni Stato Parte può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare riguardo a tale richiesta.

Articolo 24

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'art. 17 della presente Convenzione:

a. delle firme, ratifiche e adesioni depositate ai sensi degli artt. 17 e 18;

b. della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore ai sensi dell'art. 19;

c. delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute ai sensi degli artt. 14, 20 e 23;

d. delle denunce notificate ai sensi dell'art. 21.

Articolo 25

1. La presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art 17 della Convenzione.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, CONCERNENTI LE RELAZIONI AMICHEVOLI E LA COOPERAZIONE FRA GLI STATI, IN CONFORMITÀ CON LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Risoluzione dell'Assemblea generale delle

Nazioni Unite 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970

L'Assemblea generale,

riaffermato, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, che il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra le nazioni sono tra gli scopi fondamentali delle Nazioni Unite, ricordato che i popoli delle Nazioni Unite sono determinati a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in uno spirito di buon vicinato, tenendo presente che è importante mantenere e rafforzare la pace internazionale fondata sulla libertà, l'uguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni indipendentemente dalle differenze dei loro sistemi politici, economici e sociali e dei loro livelli di sviluppo, tenendo ugualmente presente l'importanza fondamentale della Carta delle Nazioni Unite per favorire l'impero del diritto fra le nazioni, considerato che il rispetto rigoroso dei principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati e l'esecuzione in buona fede degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità con la Carta, riveste la massima importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e per la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite, constatato che i grandi mutamenti politici, economici e sociali ed i progressi scientifici intervenuti nel mondo dall'adozione della Carta conferiscono un'accresciuta importanza a questi principi ed alla necessità di assicurarne una più effettiva applicazione nella condotta degli Stati, in qualunque campo questa si eserciti, convinta che il rispetto rigoroso, da parte degli Stati, dell'obbligo di non intervenire negli affari di qualunque altro Stato è una condizione essenziale da adempiere perché le nazioni vivano reciprocamente in pace, poiché la pratica dell'intervento, sotto qualunque forma si manifesti, costituisce non solo una violazione dello spirito e della lettera della Carta, ma tende inoltre a determinare situazioni che mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionali, ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall'impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l'indipendenza politica o l'integrità territoriale di qualunque Stato, considerato che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, considerato che è egualmente essenziale che tutti gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in conformità con la Carta, riaffermata, in conformità con la Carta, l'importanza fondamentale del principio di uguaglianza sovrana e sottolineato che gli scopi delle Nazioni

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Unite posso essere realizzati solo se gli Stati godono di un'eguaglianza sovrana e si uniformano alle esigenze di tale principio nelle loro relazioni internazionali, convinta che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l'ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali, convinta che i principi dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana, convinta, di conseguenza, che ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l'unità nazionale o l'integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta, considerate le disposizioni della Carta nel loro complesso e tenendo conto del ruolo delle risoluzioni in materia adottate dagli organi competenti delle Nazioni Unite che si collegano al contenuto di questi principi, considerato che il progressivo sviluppo e la codificazione dei principi seguenti:

a) il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza, contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

b) il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo,

c) il dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta,

d) il dovere degli Stati di cooperare reciprocamente, in conformità con la Carta,

e) il principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione,

f) il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati,

g) il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta, nonché una loro più effettiva applicazione nella comunità internazionale contribuirebbero alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite, esaminati i principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati,

1. proclama solennemente i principi seguenti:

Il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Un simile ricorso alla minaccia o all'uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali. Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità in base al diritto internazionale.

Conformemente ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di astenersi da ogni propaganda a favore di guerre di aggressione. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le frontiere internazionali esistenti di un altro Stato o come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le linee internazionali di demarcazione, quali le linee di armistizio fissate da un accordo internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo.

La disposizione precedente non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare la posizione delle parti interessate per quanto riguarda lo status e gli effetti di queste linee quali sono definiti nei regimi speciali loro applicabili, né come pregiudizievole del loro carattere provvisorio. Gli Stati hanno il dovere di astenersi da atti di rappresaglia che comportino l'uso della forza.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso a qualunque misura coercitiva suscettibile di privare del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza i popoli menzionati nella formulazione dei principi di uguaglianza di diritti e del diritto all'autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare o dall'incoraggiare l'organizzazione di forze irregolari o di bande armate, in particolare bande di mercenari, per compiere incursioni nel territorio di un altro Stato. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, incoraggiare, appoggiare o partecipare ad atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di perpetrare tali atti, quando gli atti menzionati nel presente paragrafo comportino la minaccia o l'uso della forza.

Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall'uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all'uso della forza. Nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l'uso della forza sarà riconosciuto legittimo. Nessuna delle disposizioni precedenti va interpretata nel senso di pregiudicare:

a) le disposizioni della Carta ad ogni accordo internazionale anteriore al regime della Carta e valido secondo il diritto internazionale;

b) i poteri del Consiglio di sicurezza in base alla Carta.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Tutti gli Stati devono perseguire in buona fede negoziati affinché venga concluso rapidamente un trattato universale di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale e devono sforzarsi di adottare misure idonee per ridurre la tensione internazionale e rafforzare la fiducia fra gli Stati.

Tutti gli Stati devono adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciute di diritto internazionale per quanto concerne il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e devono sforzarsi di rendere più efficace il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite fondato sulla Carta.

Nessuna disposizione dei paragrafi precedenti deve essere interpretata nel senso di ampliare o restringere in qualunque modo la portata delle disposizioni della Carta relative ai casi in cui l'uso della forza è legittimo. Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo. Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta.

Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia. Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto.

Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e

della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite. Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell'eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi.

Il ricorso a una procedura di regolamento o l'accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana.

Nessuna disposizione dei precedenti paragrafi può pregiudicare o derogare alle disposizioni della Carta applicabili in materia, in particolare a quelle che si riferiscono al regolamento pacifico delle controversie internazionali.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Il principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta. Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualunque ragione, nelle questioni interne o esterne di un altro Stato.

Di conseguenza, non solo l'intervento armato, ma anche ogni altra forma di ingerenza o di minaccia, diretta contro la personalità di uno Stato o contro le sue strutture politiche, economiche e culturali, sono contrarie al diritto internazionale. Nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l'uso per costringere un altro Stato a subordinare l'esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere. Tutti gli Stati, inoltre, devono astenersi dall'organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall'intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.

L'uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento. Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato. I paragrafi precedenti non dovranno essere in alcun modo interpretati nel senso di pregiudicare le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta. Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.

A tal fine:

a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l'eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme;

c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell'eguaglianza sovrana e del non intervento;

d) gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno in dovere di agire, congiuntamente e singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità con le disposizioni della Carta in materia. Gli Stati devono cooperare in campo economico, sociale e culturale, e in quello scientifico e tecnico, e favorire il progresso della cultura e dell'insegnamento nel mondo. Gli Stati devono unire i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico del mondo intero, in specie nei paesi in via di sviluppo.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Il principio dell'uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all'autodeterminazione.

In base al principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di fornire aiuto all'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'adempimento delle responsabilità conferitele dalla Carta per quanto riguarda l'applicazione di questo principio, al fine di:

a) favorire le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; e

b) mettere rapidamente fine al colonialismo, tenendo debitamente conto della volontà liberamente espressa dai popoli interessati; e tenendo presente che sottoporre i popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce una violazione di questo principio ed una negazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed è contrario alla Carta. Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in conformità con la Carta.

La creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l'acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all'autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza.

Nel reagire e resistere a tali misure coercitive nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, questi popoli hanno il diritto di chiedere e di ricevere un aiuto conforme ai fini ed ai principi della Carta.

Il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l'amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all'autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore.

Ogni Stato deve astenersi da qualunque azione diretta a spezzare parzialmente o totalmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di uno altro Stato o di un altro paese.

Il principio dell'eguaglianza sovrana degli Stati.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere. In particolare, l'uguaglianza sovrana comprende i seguenti elementi:

a) gli Stati sono giuridicamente uguali;

b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità;

c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati

d) l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dello Stato sono inviolabili:

e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale;

f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati.

Il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

In caso di contrasto tra gli obblighi derivanti da accordi internazionali e gli obblighi derivanti dalla Carta per i membri delle Nazioni Unite, prevarranno questi ultimi.

2. Dichiara che nella loro interpretazione ed applicazione i principi enunciati sono interdipendenti ed ogni principio va interpretato nel contesto degli altri.

La presente Dichiarazione non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare in alcun modo le disposizioni della Carta o i diritti e i doveri derivanti da questi per gli Stati membri, o i diritti conferiti ai popoli, tenuto conto della portata di questi diritti risultante dalla presente Dichiarazione.

3. Dichiara inoltre che i principi della Carta inseriti nella presenta Dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale e chiede di conseguenza a tutti gli Stati di ispirarsi ad essi nella loro condotta internazionale e di sviluppare le loro relazioni reciproche sulla base del rispetto rigoroso dei principi medesimi.

Dichiarazione sulla cultura di pace (1999)

Data di adozione 13/9/1999. ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 1999, documento A/53/243.

Dichiarazione sulla cultura di pace (1999)

L'Assemblea Generale.

Richiamando la Carta delle Nazioni Unite, nonché gli scopi e i principi in essa contenuti,

Richiamando la costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, in cui si afferma che "dal momento che le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella mente umana che bisogna iniziare a costruire la pace",

Richiamando inoltre la Dichiarazione universale dei diritti umani e altri strumenti in materia del sistema delle Nazioni Unite,

Riconoscendo che la pace non è solo assenza di conflitto, ma richiede un processo positivo e dinamico di partecipazione, all'interno del quale il dialogo venga incoraggiato e i conflitti siano risolti in uno spirito di comprensione e cooperazione reciproca,

Riconoscendo che la fine della guerra fredda ha ampliato le possibilità di rafforzare la cultura della pace,

Esprimendo viva preoccupazione per il persistere e il proliferare di violenza e conflitti in varie parti del mondo,

Riconoscendo inoltre la necessità di eliminare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, comprese quelle basate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, disabilità, nascita o altro stato, (...)

Proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla Cultura di Pace, allo scopo che Governi, organizzazioni internazionali e società civile possano essere guidati dalle sue norme nelle loro attività volte a promuovere e consolidare una cultura della pace nel nuovo millennio.

Articolo 1.

Una cultura di pace è un insieme di valori, atteggiamenti, tradizioni e modi di comportamento e stili di vita fondati su:

a) rispetto per la vita, rifiuto della violenza e promozione e pratica della nonviolenza tramite l'educazione, il dialogo e la cooperazione;

b) pieno rispetto dei principi di sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica degli Stati e non intervento in questioni che rientrano essenzialmente nell'ambito della giurisdizione nazionale di uno Stato, in conformità con quanto previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale;

c) pieno rispetto e promozione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

d) impegno in favore di una composizione pacifica dei conflitti;

e) sforzo per soddisfare le esigenze inerenti allo sviluppo e all'ambiente della presente e delle future generazioni;

f) rispetto e promozione del diritto allo sviluppo;

g) rispetto e promozione di pari diritti e opportunità per donne e uomini;

h) rispetto e promozione del diritto di ognuno alla libertà di espressione, di opinione e di informazione;

i) aderenza ai principi di libertà, giustizia, democrazia, tolleranza, solidarietà, cooperazione, pluralismo, diversità culturale, dialogo e comprensione a tutti i livelli della società e fra le nazioni; ed è altresì alimentata da un ambiente nazionale e internazionale favorevole e orientato alla pace.

Articolo 2.

Il cammino verso un più completo sviluppo di una cultura della pace si realizza attraverso valori, atteggiamenti, tradizioni, comportamento e sistemi di vita che siano favorevoli alla promozione della pace fra gli individui, i gruppi e le nazioni.

Articolo 3.

Il progresso verso un più completo sviluppo di una cultura di pace è indissolubilmente legato ai seguenti fattori:

a) promozione della composizione pacifica dei conflitti, rispetto e comprensione reciproca e cooperazione internazionale;

b) adesione agli obblighi internazionali, secondo la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale;

c) promozione della democrazia, dello sviluppo e del rispetto e osservanza su scala mondiale di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;

d) mettere in grado le persone di ogni condizione di sviluppare abilità in materia di dialogo, negoziazione, costruzione del consenso e risoluzione pacifica dei conflitti;

e) rafforzamento delle istituzioni democratiche e garanzia di piena partecipazione al processo di sviluppo;

f) sradicamento della povertà e dell'analfabetismo e riduzione delle disuguaglianze all'interno e fra le nazioni;

g) promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile;

h) eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, mediante l'empowerment e l'equa rappresentanza a tutti i livelli decisionali;

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

i) garanzia di rispetto, promozione e protezione dei diritti del bambino;

j) garanzia di libertà di circolazione dell'informazione e migliore accesso ad essa;

k) maggiore trasparenza e responsabilità nell'azione di governo;

l) eliminazione di tutte le forme di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e dell'intolleranza ad esse collegata;

m) maggiore comprensione, tolleranza e solidarietà fra tutte le civiltà, i popoli e le culture, nonché verso le minoranze etniche, religiose e linguistiche;

n) piena realizzazione dei diritti di tutti i popoli, compresi quelli che si trovano soggetti a dominazione coloniale o straniera o ad occupazione straniera, all'autodeterminazione, come espresso nella Carta delle Nazioni Unite e inserito nei Patti internazionali sui diritti umani, nonché nella Dichiarazione sull'indipendenza dei paesi e popoli coloniali contenuta nella Risoluzione AG 1514 (XV) del 14 dicembre 1960.

Articolo 4.

L'istruzione, a tutti i livelli, costituisce uno dei principali strumenti per costruire una cultura di pace. In questo contesto è di particolare importanza l'educazione ai diritti umani.

Articolo 5.

I Governi hanno un ruolo essenziale nel promuovere e consolidare una cultura di pace.

Articolo 6.

La società civile ha bisogno di essere pienamente coinvolta nello sviluppo avanzato di una cultura di pace.

Articolo 7.

Il ruolo educativo e informativo dei media contribuisce alla promozione di una cultura di pace.

Articolo 8.

Un ruolo chiave nella promozione di una cultura di pace compete a genitori, insegnanti, politici, giornalisti, organismi e gruppi religiosi, agli intellettuali, a quanti sono impegnati in attività scientifiche, filosofiche, creative e artistiche, agli operatori in campo sanitario e umanitario, agli operatori sociali, ai dirigenti a vari livelli come pure alle organizzazioni non governative.

Articolo 9.

Le Nazioni Unite dovranno continuare a rivestire un ruolo chiave nella promozione e nel rafforzamento di una cultura di pace nel mondo intero.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Lo Statuto delle Nazioni Unite già prevede, al Capitolo XI (Dichiarazione concernente i territori non autonomi), articolo 73, punto b, l'obbligo per i Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni.

Il 14 dicembre 1960 l'Assemblea generale approva la risoluzione 1514 (XV) (Dichiarazione per la garanzia dell'indipendenza dei Paesi e dei popoli coloniali) che proclama solennemente la necessità di porre rapidamente ed incondizionatamente fine al colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il 21 dicembre 1965 l'Assemblea generale approva la risoluzione 2106 (XX) (Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale) che ribadisce che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano.

Il 22 novembre 1988 l'Assemblea generale approva la risoluzione 43/47 (Decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 1990-2000 decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.

Il 12 dicembre 1997 l'Assemblea generale approva la risoluzione 52/111 (Terzo decennio di lotta al razzismo e alla discriminazione razziale e convocazione di una conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le intolleranze collegate) che convoca, dopo tre decenni impegnati a contrastare il razzismo e la discriminazione razziale, la prima conferenza mondiale sul tema.

L'8 dicembre 2000 l'Assemblea generale approva la risoluzione 55/146 (Secondo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 2001-2010 secondo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.

Dal 31 agosto all'8 settembre 2001 a Durban in Sud Africa si svolge la Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le intolleranze collegate, durante la quale molti dei leader presenti al dibattito esortano il riconoscimento del passato e il suo risarcimento. Nello specifico, i rappresentanti di Zambia, Tanzania, Lesotho, Venezuela, Angola, Giamaica, Messico, Namibia e Burkina Faso chiedono ufficialmente, oltre alle scuse, la messa a punto di forme di risarcimento da parte delle nazioni colonizzatrici.

Al termine della conferenza viene adottata la Dichiarazione e Programma d'azione di Durban che al punto 13 riconosce che lo schiavismo e la tratta degli schiavi, inclusa la tratta degli schiavi transatlantica, sono state terrificanti tragedie nella storia dell'umanità non solo a causa della loro ripugnante barbarità ma anche in ragione della loro ampiezza, della loro natura organizzata e specialmente della loro negazione dell'essenza delle vittime e riconosce anche che lo schiavismo e la tratta degli schiavi sono un crimine contro l'umanità e sarebbero dovuti esserlo sempre, specialmente la tratta degli schiavi transatlantica, [...]

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Al punto 14 riconosce che il colonialismo ha portato al razzismo, alla discriminazione razziale, alla xenofobia e alle intolleranze collegate e che gli Africani e i popoli discendenti dagli Africani e i popoli discendenti degli Asiatici e i popoli indigeni sono stati vittime del colonialismo e continuano a essere vittime delle sue conseguenze. Riconosce la sofferenza causata dal colonialismo e afferma che, ogni qualvolta si presenti, deve essere condannato e il suo ritorno prevenuto [...]

Al punto 99 riconosce ed esprime rincrescimento per le enormi sofferenze umane e per la tragica condizione di milioni di uomini, donne e bambini causate da schiavismo, tratta degli schiavi, tratta degli schiavi transatlantica, apartheid, colonialismo e genocidio, e fa appello agli Stati coinvolti affinché onorino la memoria delle vittime delle tragedie passate e afferma che, ogni qualvolta si presentino, devono essere condannati e il loro ritorno prevenuto [...]

Al punto 100 riconosce ed esprime rincrescimento per le sofferenze inenarrabili e i mali inflitti a milioni di uomini, donne e bambini come risultato di schiavismo, tratta degli schiavi, tratta degli schiavi transatlantica, apartheid, genocidi e tragedie passate. Prende atto che alcuni Stati coinvolti hanno preso l'iniziativa di scusarsi e hanno pagato risarcimenti, dove adeguato, per gravi e massive violazioni commesse.

Il 12 agosto 2002 la Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani (ora Comitato consultivo del Consiglio per i diritti umani) adotta la risoluzione 2002/5 (Riconoscimento della responsabilità e risarcimento per le violazioni massicce e flagranti dei diritti umani che costituiscono crimini contro l'umanità successe durante il periodo dello schiavismo, del colonialismo e delle guerre di conquista). La risoluzione al punto 3 richiede a tutti i paesi coinvolti di riconoscere la loro responsabilità storica e le conseguenze che ne sono derivate per prendere iniziative che accompagnino, specialmente attraverso dibattiti basati su informazioni accurate, la crescita della consapevolezza pubblica delle disastrose conseguenze dello schiavismo, del colonialismo e delle guerre di conquista e della necessità di un giusto risarcimento.

Al punto 4 raccomanda che il riconoscimento pubblico della tratta degli schiavi e dello schiavismo come crimini contro l'umanità includano la definizione di una data comune per commemorare ogni anno, a livello delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati, l'abolizione della tratta degli schiavi e dello schiavismo. AL punto 5 enfatizza l'importanza che i programmi scolastici, gli studi e le ricerche universitarie, così come i mezzi d'informazione diano l'adeguata importanza al riconoscimento delle flagranti e massive violazioni dei diritti umani che sono accadute durante lo schiavismo, il colonialismo e le guerre di conquista e sviluppino programmi di studio dei diritti umani.

Al punto 6 raccomanda che iniziative internazionali, nazionali o locali, specialmente quelle nei campi della storia e della cultura quali musei, mostre, attività culturali e programmi di gemellaggio, contribuiscano alla crescita della consapevolezza pubblica. Al punto 7 considera che i crimini contro l'umanità e le altre flagranti e massive violazioni dei diritti umani, a cui la prescrizione non si applica, debbano essere perseguite dai tribunali competenti. Al punto 8 richiede che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

diritti umani inizi, con modalità condivise, un processo di riflessione sulle procedure più appropriate per garantire l'implementazione della presente risoluzione, con particolare riguardo al riconoscimento e al risarcimento.

Il 10 dicembre 2010 l'Assemblea generale approva la risoluzione 65/119 (Terzo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 2011-2020 terzo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.

Il 22 dicembre 2018 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 73/262 (Appello globale per un'azione concreta per l'eliminazione totale del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e dell'intolleranza collegata e l'applicazione integrale e il monitoraggio della Dichiarazione e del Programma di azione di Durban) in cui […] rallegrandosi per l'appello alle riparazioni indirizzato a tutte le ex potenze coloniali, conformemente ai paragrafi 157 e 158 del Programma di azione di Durban, per porre rimedio alle ingiustizie storiche dello schiavismo e della tratta degli schiavi, compresa la tratta transatlantica degli schiavi, […] incoraggia la Relatrice speciale […] a presentare relazioni al riguardo al Consiglio per i diritti umani e all'Assemblea Generale [...].

Il 29 ottobre 2019 la Relatrice speciale delle Nazioni Unite Tendayi Achiume presenta quindi la relazione A/74/321 (Forme contemporanee di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e di intolleranza collegata) alla Terza commissione (Questioni sociali, umanitarie e culturali) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Dopo un'approfondita analisi delle forme contemporanee di discriminazione razziale ereditate dalla tratta transatlantica e dal colonialismo chiarisce che l'obbligatorietà in materia di diritti umani degli Stati membri in relazione alle riparazioni deriva, solo per citare le più importanti, dalla Dichiarazione sull'Instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, dalla Convenzione internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, dalla Risoluzione sulla Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale e dalla Risoluzione sui Principi di base e linee guida relativi ai ricorsi e alle riparazioni a favore delle vittime di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

Dopo aver evidenziato alcuni esempi e modelli così come le resistenze politiche e legali elenca quindi una serie di raccomandazioni per l'implementazione delle riparazioni del colonialismo e dello schiavismo da parte degli Stati membri.

Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Human Rights Committee

Gli Stati che hanno ratificato o aderito al Primo protocollo opzionale (attualmente 116 Paesi) hanno accettato che le persone presenti entro la propria giurisdizione possano produrre petizioni al Comitato e richiedendone così il parere, laddove le disposizioni tutelate dal Comitato stesso siano state violate. Per quei Paesi, il Comitato funge da meccanismo per il ricorso internazionale sull'abuso dei diritti umani, in

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

modo simile ai meccanismi regionali accordati alla Corte interamericana dei diritti umani o alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il Primo protocollo opzionale è entrato in vigore il 23 marzo 1976.

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. United Nations Human Rights Council

Un gruppo di esperti esamina i rapporti e le regole riguardanti comunicazioni individuali pertinenti solo alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, promozione del rispetto dei diritti umani nel mondo

Il Primo protocollo opzionale della convenzione internazionale sui diritti civili e politici è un trattato internazionale che prevede la possibilità per i singoli cittadini dei Paesi aderenti di indirizzare petizioni individuali all'ICCPR, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. È stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 16 dicembre 1966, ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. A gennaio 2018 si contavano 35 Stati firmatari e 116 Stati membri.

L'autodeterminazione denota il diritto legale delle persone di decidere il proprio destino nell'ordine internazionale. L'autodeterminazione è un principio fondamentale del diritto internazionale, derivante dal diritto internazionale consuetudinario, ma anche riconosciuto come principio generale del diritto e sancito da una serie di trattati internazionali. Ad esempio, l'autodeterminazione è protetta nella Carta delle Nazioni Unite e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici come un diritto di "tutti i popoli".

Proposta di Legge

Dipartimento Nazione Veneta delle Perforazioni e dell'Ostensione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine è un'agenzia governativa creata al fine di garantire una disponibilità sostenibile di gas metano per il consumo quotidiano della popolazione locale. La creazione di questo ministero si basa sui principi di autodeterminazione delle comunità locali e sulla promozione di fonti energetiche pulite e rinnovabili.

Il dipartimento si occupa di supervisionare le attività di perforazione e ottensione del gas metano nel Basso Polesine, assicurando che vengano seguite le norme di sicurezza e protezione ambientale. Il dipartimento lavora in collaborazione con le imprese del settore energetico per promuovere e sviluppare tecnologie avanzate per la produzione di gas metano sostenibile. Inoltre, promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia pulita e rinnovabile, al fine di diversificare le fonti energetiche nel Basso Polesine e ridurre l'uso dei combustibili fossili. Il dipartimento si impegna anche nella sensibilizzazione della popolazione locale sull'importanza dell'utilizzo di fonti energetiche pulite e rinnovabili.

Organizza eventi, campagne informative e programmi educativi per diffondere la consapevolezza sui benefici di una transizione verso un'energia più sostenibile.

Il dipartimento collabora con altre agenzie governative, enti regionali e nazionali, nonché con organizzazioni internazionali, per promuovere politiche energetiche sostenibili e garantire un approccio coerente e integrato alla gestione delle risorse energetiche del Basso Polesine. Attraverso la creazione di questo dipartimento Nazione Veneta delle Perforazioni e dell'Ottensione del Gas Metano Sostenibile

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

del Basso Polesine si impegna a garantire una fornitura di gas metano sicura, sostenibile ed equa per la popolazione locale, contribuendo così a una transizione verso un futuro energetico più pulito e sostenibile.

Il Dipartimento Nazione Veneta delle Perforazioni e dell'Ottensione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine è un'agenzia governativa creata al fine di garantire un approvvigionamento stabile e sostenibile di gas metano per le esigenze quotidiane della popolazione locale.

Questo ministero è stato creato sulla base dei principi di autodeterminazione delle comunità locali e della promozione di fonti energetiche pulite. La missione di questo dipartimento è di sviluppare strategie per l'estrazione sostenibile del gas metano nel Basso Polesine, una regione situata a sud della nazione Veneto. L'obiettivo è quello di garantire una produzione responsabile e sicura di gas metano, preservando l'ambiente e il paesaggio locale. Il dipartimento lavorerà a stretto contatto con le comunità locali, coinvolgendole nell'intero processo decisionale.

Saranno condotte approfondite analisi per identificare le aree più idonee per le perforazioni, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici. Saranno adottate misure per minimizzare gli impatti ambientali e garantire la massima sicurezza nella produzione e nella distribuzione del gas metano. Il dipartimento promuoverà attivamente l'utilizzo di fonti energetiche pulite e sostenibili. Saranno incoraggiate la ricerca e lo sviluppo di fonti alternative di energia nel Basso Polesine, come l'energia solare o l'energia eolica. Si lavorerà anche per educare e sensibilizzare la popolazione locale sull'importanza dell'efficienza energetica e delle pratiche sostenibili.

Il Dipartimento dell'Autorità Nazionale delle Perforazioni e dell'Ottensione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine sarà responsabile della supervisione, dell'approvazione e del controllo delle attività di estrazione e distribuzione del gas metano nel territorio. Sarà incaricato di garantire che tutte le operazioni siano svolte nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. Attraverso la creazione di questo ministero, si mira a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di gas metano, riducendo la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Ministero delle Perforazioni e dell'Estrazione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine

Il Ministero delle Perforazioni e dell'Estrazione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine è un'agenzia governativa creata al fine di garantire una disponibilità sostenibile di gas metano per il consumo quotidiano della popolazione locale. La creazione di questo ministero si basa sui principi di autodeterminazione delle comunità locali e sulla promozione di fonti energetiche pulite. Le principali responsabilità del Ministero delle Perforazioni e dell'Estrazione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine includono:

Pianificazione e supervisione delle operazioni di perforazione nel Basso Polesine, in linea con le esigenze della popolazione locale e con gli standard di sostenibilità ambientale.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Regolamentazione e controllo delle attività di estrazione del gas metano per garantire una gestione responsabile delle risorse presenti nel territorio.

Promozione di tecnologie innovative e sostenibili per l'estrazione del gas metano, in modo da minimizzare gli impatti ambientali e migliorare l'efficienza delle operazioni.

Monitoraggio dei livelli di consumo di gas metano nel Basso Polesine e sviluppo di strategie per garantire una disponibilità continua, equa e sostenibile per la popolazione locale.

Collaborazione con le comunità locali nella pianificazione e implementazione di progetti infrastrutturali che consentano una distribuzione efficiente e sicura del gas metano alle case e alle attività commerciali.

Promozione dell'educazione e della consapevolezza sulle fonti energetiche pulite e sul consumo responsabile tra la popolazione del Basso Polesine.

Collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni internazionali per lo scambio di conoscenze, esperienze e migliori pratiche nel settore delle perforazioni e dell'ottenimento del gas metano.

Il Ministero delle Perforazioni e dell'Ottensione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine opera nel rispetto dei diritti delle comunità locali e si impegna a garantire una gestione sostenibile delle risorse energetiche, contribuendo così alla transizione verso un futuro più pulito e sostenibile.

Preambolo

Noi, i sottoscritti, al fine di garantire una disponibilità sostenibile di gas metano per il consumo quotidiano della popolazione del basso Polesine, e promuovere l'autodeterminazione delle comunità locali e l'utilizzo di fonti energetiche pulite, presentiamo la seguente proposta.

La presente proposta si basa su un'approfondita valutazione dei potenziali benefici e degli impatti ambientali che derivano dalle perforazioni e dall'ottenimento di gas metano nel basso Polesine.

Riconosciamo l'importanza del gas metano come fonte energetica per il benessere e lo sviluppo socio-economico delle comunità locali. Tuttavia, siamo consapevoli dei rischi associati alle attività di perforazione e di estrazione del gas metano, sia sul piano ambientale che sulla salute delle persone.

Pertanto, proponiamo di adottare un approccio responsabile e sostenibile nella gestione delle perforazioni e nell'ottenimento del gas metano nel basso Polesine. Questo implica l'applicazione di rigorosi controlli ambientali, la promozione di tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici, nonché l'utilizzo di migliori pratiche nell'intero ciclo di produzione e distribuzione del gas metano.

Riteniamo fondamentale coinvolgere attivamente le comunità locali nelle decisioni che riguardano le perforazioni e l'ottenimento di gas metano nel loro territorio. Ci impegniamo a promuovere la

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

partecipazione democratica e inclusiva, valorizzando il diritto di autodeterminazione delle comunità locali nella gestione delle risorse naturali e nell'adozione di politiche energetiche a lungo termine.

Sosteniamo la transizione verso fonti energetiche pulite e rinnovabili come alternativa al gas metano nel lungo periodo. Investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e infrastrutture per le energie rinnovabili è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale e garantire un futuro sostenibile per il basso Polesine e le generazioni future.

Con questa proposta, miriamo ad affrontare in modo efficace e responsabile le sfide legate alle perforazioni e all'ottenimento di gas metano nel basso Polesine. Siamo convinti che attraverso una collaborazione e un impegno comune, possiamo raggiungere un equilibrio tra le esigenze energetiche delle comunità locali e la tutela dell'ambiente, garantendo un futuro sostenibile per tutti.

Perforazioni e ottenere gas metano per il consumo quotidiano nel basso Polesine

Introduzione: Il presente documento ha lo scopo di elaborare una proposta riguardante le perforazioni e l'ottenimento di gas metano nel basso Polesine, al fine di garantire una disponibilità sostenibile per il consumo quotidiano della popolazione. Si considera fondamentale regolamentare queste attività in modo appropriato, in quanto il gas metano rappresenta una risorsa economica preziosa per coloro che ne fanno uso. Inoltre, è importante tener presente che questa risorsa non è illimitata e, di conseguenza, deve essere utilizzata con parsimonia.

Regolamentazione delle perforazioni: Per garantire un uso responsabile e sostenibile delle risorse del gas metano nel basso Polesine, è essenziale stabilire una serie di regolamenti per le attività di perforazione. Questi regolamenti dovrebbero includere:

Autorizzazioni e licenze: ogni attività di perforazione dovrebbe richiedere un'approvazione specifica dalle autorità competenti. Questo processo di autorizzazione deve essere basato su criteri rigorosi per garantire il rispetto delle norme ambientali e la sicurezza delle operazioni.

Limiti di estrazione: è fondamentale stabilire limiti di estrazione del gas metano per evitare un'eccessiva sfruttamento delle risorse. Questi limiti dovrebbero essere definiti in base a un'analisi approfondita delle riserve disponibili e delle esigenze di consumo della zona.

Monitoraggio ambientale: è necessario effettuare un monitoraggio continuo dell'ambiente circostante alle aree di perforazione per rilevare eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da queste attività. Dovrebbero essere pianificate misure adeguate per minimizzare gli effetti nocivi sul territorio, come ad esempio l'inquinamento delle acque sotterranee o l'emissione di gas nocivi.

Requisiti di bonifica: ogni operatore di perforazione dovrebbe essere tenuto a sottoporre il sito a un processo di bonifica al termine delle attività estrattive. Tale processo deve garantire la completa ripristino dell'area e il ripristino delle sue condizioni naturali.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Utilizzo sostenibile del gas metano: Al fine di garantire che il gas metano estratto sia destinato prioritariamente alle persone e alle attività nel basso Polesine senza un eccessivo sfruttamento, si possono considerare le seguenti misure:

Politiche di distribuzione: devono essere implementate politiche di distribuzione del gas metano che favoriscano la priorità dell'approvvigionamento per i residenti locali e le attività che operano nella zona. Ciò può essere realizzato attraverso l'implementazione di tariffe agevolate o l'applicazione di quote di distribuzione in funzione delle reali esigenze locali.

Investimenti in energie alternative: promuovere e incentivare gli investimenti in energia rinnovabile potrebbe ridurre la dipendenza dal gas metano nel lungo periodo. L'implementazione di politiche e incentivi per le energie alternative può aiutare a mitigare l'impiego eccessivo del metano, lasciandolo a disposizione delle reali necessità locali.

La regolamentazione delle perforazioni per l'ottenimento di gas metano nel basso Polesine è fondamentale per garantire un utilizzo responsabile e sostenibile di questa preziosa risorsa. Attraverso il rispetto di norme ambientali rigorose e la promozione di politiche di distribuzione e investimenti nelle energie alternative, è possibile garantire una disponibilità di gas metano per le reali necessità del territorio, evitando un uso eccessivo e contribuendo alla salvaguardia delle riserve naturali.

Il presente documento ha lo scopo di elaborare una proposta riguardante le perforazioni e l'ottenimento di gas metano nel basso Polesine, al fine di garantire una disponibilità sostenibile per il consumo quotidiano della popolazione nell'applicazione dei diritti di autodeterminazione delle comunità locali e della promozione di fonti energetiche pulite.

La presente proposta si basa su una valutazione approfondita dei potenziali benefici e impatti ambientali delle perforazioni e dell'ottenimento di gas metano nel basso Polesine.

Obiettivi:

Garantire una disponibilità sostenibile di gas metano per il consumo quotidiano della popolazione del basso Polesine.

Promuovere l'autodeterminazione delle comunità locali nella gestione delle risorse energetiche.

Favorire l'utilizzo di fonti energetiche pulite e ridurre le emissioni di gas serra.

Strategie proposte:

Condurre un'indagine approfondita sulla presenza e l'accessibilità di potenziali giacimenti di gas metano nel basso Polesine.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Valutare gli impatti ambientali e sociali delle perforazioni e dell'ottenimento di gas metano, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento delle falde acquifere e la possibile compromissione degli ecosistemi locali.

Coinvolgere attivamente le comunità locali nel processo decisionale, organizzando incontri pubblici e gruppi di lavoro per discutere e valutare la proposta.

Implementare una serie di misure di mitigazione per ridurre gli impatti ambientali delle perforazioni e dell'ottenimento di gas metano, ad esempio attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e sistemi di monitoraggio.

Promuovere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel basso Polesine, al fine di ridurre la dipendenza dal gas metano estratto tramite perforazioni.

Monitorare costantemente l'andamento delle perforazioni e dell'ottenimento di gas metano nel basso Polesine, al fine di valutarne gli effetti sull'ambiente e sulla salute delle comunità locali.

Risorse necessarie:

Risorse finanziarie per condurre le indagini sui potenziali giacimenti e implementare le misure di mitigazione.

Esperti qualificati nel settore delle perforazioni e degli impatti ambientali per condurre le valutazioni e supportare il processo decisionale.

Supporto da parte delle autorità locali per promuovere e implementare la proposta.

La presente proposta mira a soddisfare i bisogni energetici della popolazione del basso Polesine in maniera sostenibile e responsabile, garantendo il rispetto dei diritti delle comunità locali e la preservazione dell'ambiente. L'ottenimento di gas metano tramite perforazioni può contribuire alla promozione di fonti energetiche pulite, a condizione che vengano adottate le giuste precauzioni e misure di mitigazione degli impatti ambientali.

Regolamento sulle perforazioni per l'estrazione del gas metano nel basso Polesine

Premessa: Questo regolamento si basa sul principio del diritto di autodeterminazione dei popoli locali e mira a garantire una gestione responsabile delle risorse naturali e dei potenziali impatti ambientali nel contesto delle perforazioni per l'estrazione del gas metano nel basso Polesine.

Articolo 1: Definizioni

1.1. Per perforazioni si intendono tutte le attività di perforazione, estrazione e produzione del gas metano.

1.2. Per basso Polesine si intende l'area geografica specifica in cui si svolgono le attività di perforazione per l'estrazione del gas metano.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Articolo 2: Diritto di autodeterminazione dei popoli locali

2.1. I popoli locali hanno il diritto di partecipare attivamente al processo decisionale riguardante le perforazioni nel basso Polesine.

2.2. I popoli locali devono essere consultati e informati in modo trasparente su tutti gli aspetti delle perforazioni, inclusi i potenziali impatti ambientali, sociali ed economici.

2.3. Le decisioni riguardanti le perforazioni devono tener conto del consenso libero, informato e preventivo dei popoli locali.

Articolo 3: Gestione responsabile delle risorse naturali

3.1. Le attività di perforazione devono essere condotte in conformità alle leggi nazionali e locali a democrazia diretta, nonché alle pratiche internazionali in materia di salvaguardia ambientale.

3.2. Deve essere garantita la corretta gestione delle risorse naturali durante le operazioni di perforazione, con l'intento di ridurre al minimo l'impatto ambientale e massimizzare l'utilizzo sostenibile delle risorse.

Articolo 4: Monitoraggio ambientale

4.1. Le operazioni di perforazione devono essere accompagnate da un piano di monitoraggio ambientale, che includa la misurazione e l'analisi di eventuali impatti sull'ecosistema locale, la qualità dell'aria e dell'acqua, nonché la salute delle comunità locali.

4.2. I risultati del monitoraggio ambientale devono essere resi pubblici e accessibili a tutti i cittadini interessati.

Articolo 5: Mitigazione degli impatti ambientali

5.1. Devono essere adottate misure appropriate per mitigare gli eventuali impatti ambientali derivanti dalle operazioni di perforazione.

5.2. Devono essere privilegiate tecniche e tecnologie a basso impatto ambientale, volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e altri inquinanti.

Articolo 6: Responsabilità e sanzioni

6.1. Le società responsabili delle perforazioni nel basso Polesine devono essere legalmente responsabili per tutti gli eventuali danni ambientali causati dalle loro attività.

6.2. Devono essere previste sanzioni adeguate per le violazioni di questo regolamento, al fine di garantire il rispetto delle norme e la tutela dell'ambiente.

Articolo 7: Revisione e aggiornamento del regolamento

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

7.1. Questo regolamento deve essere periodicamente rivisto e aggiornato per tener conto dei nuovi sviluppi normativi e tecnologici, nonché dei feedback e delle esigenze dei popoli locali.

7.2. La revisione del regolamento deve avvenire in consultazione con i popoli locali interessati e con il coinvolgimento degli esperti del settore.

Articolo 8: Disposizioni finali

8.1. Tutti gli operatori delle perforazioni del basso Polesine devono conformarsi a questo regolamento e a tutte le altre leggi e regolamenti applicabili.

8.2. In caso di violazione di questo regolamento o di altre disposizioni normative, possono essere intraprese azioni correttive e sanzioni appropriate.

8.3. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte delle autorità competenti.

Fatto e approvato questo regolamento in data _____

Firma dell'autorità competente

Proposta di elaborazione delle perforazioni e ottenimento di gas metano nel basso Polesine

Logo dell'ente/organizzazione

Data

Destinatario: Ministero delle Perforazioni e dell'Ottensione del Gas Metano Sostenibile del Basso Polesine.

Indirizzo Città, CAP Paese

Oggetto: Proposta di elaborazione delle perforazioni e ottenimento di gas metano nel basso Polesine

Egregio Ministro,

La presente lettera ha lo scopo di proporre un piano strategico volto all'elaborazione delle perforazioni e all'ottenimento di gas metano nel basso Polesine al fine di garantire una disponibilità sostenibile per il consumo quotidiano della popolazione, nel rispetto dei diritti di autodeterminazione delle comunità locali e della promozione di fonti energetiche pulite.

La proposta si basa su una valutazione approfondita dei potenziali benefici e impatti ambientali delle perforazioni e dell'ottenimento di gas metano nel suddetto territorio. Attraverso una rigorosa analisi, è stato riconosciuto il potenziale di utilizzare le risorse naturali locali per soddisfare in modo adeguato la domanda energetica della popolazione, al contempo garantendo la sostenibilità ambientale e il benessere delle comunità coinvolte.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

I principali obiettivi di questa proposta sono:

Diversificazione delle fonti di energia: La realizzazione delle perforazioni nel basso Polesine permetterà una maggiore diversificazione delle fonti energetiche, riducendo così la dipendenza da fonti non rinnovabili e fossili. Il gas metano, essendo un combustibile relativamente pulito, consentirà di promuovere una transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

Garanzia di approvvigionamento energetico: L'ottenimento di gas metano a livello locale garantirà un approvvigionamento continuativo e sicuro per il consumo quotidiano della popolazione del basso Polesine. Ciò contribuirà a ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia e a salvaguardare la stabilità economica della comunità.

Promozione dello sviluppo economico: La realizzazione delle perforazioni e l'ottenimento di gas metano genereranno nuove opportunità di lavoro e stimoleranno lo sviluppo economico nella nazione e del basso Polesine. Saranno necessarie competenze specializzate per operare nell'industria del gas, creando occupazione locale e incrementando l'investimento nella zona.

Monitoraggio e mitigazione degli impatti ambientali: La presente proposta sottolinea l'importanza di effettuare un monitoraggio costante degli impatti ambientali delle attività di perforazione e ottenimento di gas metano. Saranno definiti protocolli di mitigazione per garantire che l'estrazione avvenga nel rispetto delle normative ambientali vigenti, minimizzando l'impatto sull'ecosistema locale.

Coinvolgimento delle comunità locali: La proposta tiene conto del diritto di autodeterminazione delle comunità locali, garantendo la partecipazione attiva e la consultazione nelle decisioni che riguardano le attività di perforazione e ottenimento di gas metano nel basso Polesine. La creazione di opportunità di dialogo e la condivisione delle informazioni consentiranno un processo decisionale inclusivo e trasparente.

Per concludere, la presente proposta mira a fornire una soluzione efficace per garantire una disponibilità sostenibile di gas metano nel basso Polesine, rispettando i diritti delle comunità locali e promuovendo fonti energetiche pulite. Siamo disposti a collaborare con gli interessati per sviluppare ulteriormente questo piano e attuare le azioni necessarie per il suo successo.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

Distinti saluti,

Firma Nome completo Titolo/Posizione Nome dell'ente/organizzazione Indirizzo Città, CAP Paese Numero di telefono Indirizzo email

Responsabile degli affari Giuridici e legali Franco Paluan

Votato a maggioranza dal Consiglio Parlamentare della Nazione Veneta il 30 .06.2024

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Dichiaro il presente DL legge di Stato, Venezia, Palazzo Ducale, 27.07.2024

Il Presidente della Nazione Veneta

Doge

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu